

AUTOCERTIFICAZIONE

Cos'è

Per lo svolgimento di numerose pratiche i cittadini hanno la facoltà di produrre, in sostituzione dei certificati richiesti da una Pubblica Amministrazione o da un gestore di servizi pubblici, una autocertificazione, ovvero una propria dichiarazione attestante fatti o situazioni personali.

La Pubblica Amministrazione ed i gestori dei servizi pubblici non possono più richiedere alcun certificato ai cittadini.

N.B. Se il certificato deve essere presentato ad una pubblica amministrazione può essere sostituito da un'autocertificazione compilata dall'interessato. Se i dati richiesti sono indicati in un documento di riconoscimento in corso di validità, questo ha lo stesso valore del certificato.

Come si fa

L'autocertificazione può essere fatta presso la propria abitazione o nell'ufficio in cui il soggetto si trova, senza doversi recare in Comune per richiedere il normale certificato. Sarà sufficiente dichiarare in modo chiaro e semplice i fatti e sottoscrivere.

Attenzione: la firma non dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale.

Allo scopo di rispondere alla quasi totalità dei casi, di seguito è possibile scaricare moduli già predisposti: basta stamparli, completarli e consegnarli all'ufficio competente.

Come si presenta

L'autocertificazione può essere presentata direttamente e personalmente all'Ufficio che richiede il certificato, oppure essere trasmessa per posta, via fax, tramite terze persone o posta elettronica.

L'autocertificazione può essere presentata presso tutti gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni (Comune, Prefettura, Questura, NPS, Motorizzazione, Provincia, Regione, ecc.) ed a tutti i gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Vodafone, Aci, Azienda Gas, Trasporti, Acqua, ecc.).

L'autocertificazione può essere presentata agli Uffici o Aziende private (Banche, Agenzie Viaggi, Agenzie per il recupero crediti, ecc.) che vi consentano.

Attenzione: quando il certificato è richiesto da un'Azienda privata e quest'ultima lo trasmette ad un Ente pubblico, è possibile avvalersi dell'autocertificazione.

Cosa si può autocertificare

I certificati che possono essere sostituiti dall'autocertificazione sono:

- 1 - data e luogo di nascita,
- 2 - residenza,
- 3 - cittadinanza,
- 4 - godimento dei diritti civili e politici (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, stato libero).
- 6 - esistenza in vita,
- 7 - nascita del figlio,
- 8 - decesso del coniuge, ascendente o discendente,
- 9 - tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, compreso il foglio matricolare,
- 10 - iscrizione in Albi, Registri o Elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione,
- 11 - composizione della famiglia anagrafica,
- 12 - titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.
- 13 - situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente all'interessato,
- 14 - stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente,
- 15 - qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili,
- 16 - iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo,
- 17 - di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali a carico,
- 18 - qualità di vivente a carico,
- 19 - di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
- 20 - di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
- 21 - tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile.

Nota: quando non è possibile avvalersi dell'autocertificazione si può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Cosa NON si può autocertificare

1. certificati medici, sanitari e veterinari
2. certificati di origine e conformità alle norme comunitarie

3. brevetti e marchi

Possano fare l'autocertificazione:

- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione europea;
- i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Itali, limitatamente ai dati verificabili presso le amministrazioni pubbliche italiane

QUANTO COSTA

Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.

I certificati, o l'autenticazione delle sottoscrizioni, quando richiesti all'ufficio anagrafe, devono essere rilasciati in bollo "sin dall'origine" (D.P.R. 642/72) per cui **il bollo è la regola, mentre la "carta semplice" è l'eccezione**, pena l'evasione del tributo di bollo.

Quindi l'utente che intende ottenere in carta semplice il certificato o l'autenticazione della firma deve indicare la norma di legge che lo esenta dal pagamento dell'imposta di bollo e il pubblico ufficiale, verificata l'esistenza dell'esenzione, è tenuto ad applicarla indicandone gli estremi normativi sull'atto esentato.

Facendo l'autocertificazione, invece, non è dovuta l'imposta di bollo.

I certificati anagrafici di norma sono rilasciati in bollo (€ 14,62) tranne nei **CASI DI ESENZIONE**. Oltre al bollo devono essere versati i diritti di segreteria nella misura di: €0,26 per i certificati in carta libera e di €0,52 per i certificati in bollo (per alcuni usi particolari è prevista anche l'esenzione dai diritti di segreteria).

Sono **soggette al bollo** anche le **autentiche delle firme** in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per l'uso al quale le dichiarazioni sono destinate.

INFORMAZIONI GENERALI SU: Imposta di bollo e diritti di segreteria

Il **bollo** è una imposta riscossa dallo Stato in connessione alla formazione o all'uso di atti, certificati, registri o documenti individuati nella normativa vigente.

I **diritti di segreteria** sono un corrispettivo versato al Comune per una attività da esso svolta. La misura dei diritti di segreteria per le pratiche demografiche è fissata dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n° 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.

L'articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n° 642 stabilisce che sono SOLIDALMENTE OBBLIGATI al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso.

la responsabilità per il **mancato pagamento del bollo** ricade sul richiedente, su chi ha firmato l'atto e sul funzionario ricevente che non provvede a trasmettere l'atto irregolare all'ufficio del registro. La sanzione prevista va da 2 a 10 volte l'importo evaso più la marca prevista.

Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.